



DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE N. 73 DEL 13.06.2019

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente il servizio di **“Realizzazione di un’attività di promozione del Festival Lirico 2019 presso la Funivia di Malcesine – Monte Baldo finalizzata alla commercializzazione dei biglietti per il Festival Areniano 2019”**, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 (Affidamento Diretto)

IL SOVRINTENDENTE

- Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del seguente servizio **“Realizzazione di un’attività di promozione del Festival Lirico 2019 presso la Funivia di Malcesine – Monte Baldo finalizzata alla commercializzazione dei biglietti per il Festival Areniano 2019”** e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;
- Considerato che non esiste un precedente dato storico circa l’entità dei biglietti che verranno commercializzati e che appare ragionevole, anche in considerazione della novità dell’iniziativa, prevedere una vendita di circa mille biglietti in relazione ai quali la commissione da riconoscere all’appaltatore è mediamente pari ad euro 2,5 cadauno, per un importo complessivo presunto di euro 2.500;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;
- Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi..... . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;



Fondazione
ARENA DI VERONA

- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che il servizio non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento, essendo assente il relativo metaprodotto;
- Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa informale è stata individuato il seguente operatore economico, come soggetto dotato di lunga e comprovata esperienza nel settore, leader nell'ambito territoriale del lago di Garda e delle aree circostanti e principale Rivenditore Ufficiale dei biglietti per il Festival Lirico operante sul Lago di Garda: **MONTEBALDO S.r.l.** con sede in Via San Bernardo 137 – 37016 – Garda (VR) – C.F. e P.Iva 01802790236;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Constatato che *“per ogni biglietto venduto esclusivamente dal Punto Vendita presso la Funivia Malcesine – Monte Baldo, verrà riconosciuta da Fondazione Arena a Montebaldo S.r.l. la medesima remunerazione prevista da contratto di biglietteria Arena 2019 attualmente vigente. La procedura di remunerazione dei biglietti venduti dalla postazione in questione, che concorreranno al conseguimento del fatturato complessivo per la stagione lirica 2019, seguirà pertanto la medesima regolamentazione prevista dal contratto di biglietteria 2019. Con lo stesso criterio, norme e limitazioni nella messa in vendita dei titoli d'accesso saranno anch'esse disciplinate dal contratto di biglietteria Arena 2019 già in essere”*;
- Ritenuto, pertanto, di affidare l'appalto al citato operatore poiché le condizioni economiche di cui sopra risultano congrue e convenienti in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente la promozione e la commercializzazione del Festival Lirico in ambiti considerati altamente strategici all'interno del territorio veronese, quale il Lago di Garda;
 - l'oggetto del contratto riguarda il servizio di **“Realizzazione di un'attività di promozione del Festival Lirico 2019 presso la Funivia di Malcesine – Monte Baldo finalizzata alla**



commercializzazione dei biglietti per il Festival Areniano 2019”;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Accordo di collaborazione per la promozione del Festival Lirico 2019, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente Atto;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
 - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
 - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;
- Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le ragioni espresse in premessa, alla società **MONTEBALDO S.r.l.** con sede in Via San Bernardo 137 – 37016 – Garda (VR) – C.F. e P.Iva 01802790236, alle seguenti condizioni economiche: *“per ogni biglietto venduto esclusivamente dal Punto Vendita presso la Funivia Malcesine – Monte Baldo, verrà riconosciuta da Fondazione Arena a Montebaldo S.r.l. la medesima remunerazione prevista da contratto di biglietteria Arena 2019 attualmente vigente. La procedura di remunerazione dei biglietti venduti dalla postazione in questione, che concorreranno al conseguimento del fatturato complessivo per la stagione lirica 2019, seguirà pertanto la medesima regolamentazione prevista dal contratto di biglietteria 2019. Con lo stesso criterio, norme e limitazioni nella messa in vendita dei titoli d’accesso saranno anch’esse disciplinate dal contratto di biglietteria Arena 2019 già in essere”;*
- 2) di impegnare la relativa spesa complessiva che graverà sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio di Fondazione Arena di Verona;
- 4) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione



Fondazione
ARENA DI VERONA*

costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, pubblicato e reperibile al sito internet di Fondazione Arena di Verona all’interno della sezione “amministrazione trasparente”;

- 5) di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale di Fondazione Arena di Verona in attuazione della normativa vigente.

Verona, 14.06.2019

Il Sovrintendente
Dott.ssa Cecilia Gasdia

